



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

**DELIBERAZIONE
N. 113**

RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 259 COMMA 6
D.LGS. 267/2000.

L'anno duemilaventitré, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 14:00, nella sede comunale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori

n. ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	BARILLARI Alfredo	SINDACO	SI
2	FEDERICO Rosanna	VICE SINDACO	SI
3	ARIGANELLO Raffaella	ASSESSORE	SI
4	GALEANO Daniele	ASSESSORE	SI
5	ZAFFINO Salvatore	ASSESSORE	SI

Partecipa alla seduta in videoconferenza l'Assessore Zaffino.

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Dott. Luciano PITTELLI.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**Oggetto: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 259
COMMA 6 D.LGS. 267/2000**

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.07.2021, pubblicata in data 09.08.2021 il Comune di Serra San Bruno ha inteso dichiarare lo stato di dissesto finanziario sensi dell'art. 246 del D Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 259 comma 6 del TUEL che stabilisce: "L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque inservizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce";

ATTESO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.11.2020 stabilisce che il rapporto dipendenti/abitanti per la fascia demografica di appartenenza del Comune di Serra San Bruno è pari a 1/169;

ACCERTATO che per il Comune di Serra San Bruno il rapporto dipendenti in servizio/abitanti al 31.12.2022 risulta pari a 1/306;

DATO ATTO quindi che il personale in servizio non è in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti -popolazione di cui all'art. 263, comma 2 del TUEL

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 del 20.04.2023 avente ad oggetto: "Ricognizione delle eccedenze di personale (Art. 33, D.Lgs. n. 165/2001) – 2023" con la quale a seguito della ricognizione disposta con nota del responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali datata 08.03.2023 prot n. 4553 in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 sono state acquisite agli atti d'ufficio le prescritte dichiarazioni dei Responsabili di Area (rif. note prot. n. 4840 del 13.03.2023, prot. n. 6035 del 03.04.2023 prot n. 6041 del 03.04.2023 e prot. n. 6842 del 13.04.2023), si prendeva atto che non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

RICHIAMATI:

- l'articolo 89, comma 5 del Testo unico che stabilisce: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.";
- l'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";
- l'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.";
- l'articolo 6, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";

RILEVATO che in merito alla determinazione e variazione della dotazione organica sono intervenute diverse normative, che si sono succedute nel tempo, e in particolare:

- dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002, il cui articolo 19, comma 8 prevede che a decorrere dall'anno 2002 l'accertamento che i documenti di programmazione di fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997, a cura degli organi di revisione contabile);
- dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003, il cui articolo 34, comma 1 dispone sui riferimenti motivazionali nella rideterminazione della dotazione organica, richiamando l'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e comunque tenuto conto:
 - a) del processo di riforma in atto;
 - b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali;
 - c) delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001 - in particolare per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la gestione in economia per le dimensioni e le caratteristiche del servizio (articolo 35) - con conseguente diminuzione delle proprie dotazioni organiche - articolo 36);
- dall'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce l'obbligo di riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- dall'art. 6-bis del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;
- dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo il quale il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;
- dall'art. 3, comma 5 del DL n. 90/2014 che ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 stabilisce: *"Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie*

considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti”;

DATO ATTO:

- che allo stato non vi sono situazioni di esubero e/o di eccedenze di personale sulla base della normativa vigente;
- che questa Amministrazione determina la nuova dotazione organica sulla base delle normative sopra richiamate;
- che per gli anni 2023-2024-2025, atteso lo stato di dissesto in cui versa questo Ente, non sarà possibile programmare nuove assunzioni riservandosi di decidere, in ordine alle stesse, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto della normativa prevista per i Comuni in dissesto finanziario fermo restando la possibilità di costituire nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato (*extra-dotazione organica*) attraverso l'utilizzo di specifici fondi di legge o specifici finanziamenti a carico di altri Enti e quindi interamente etero-finanziati senza oneri a carico del bilancio e in ossequio alle eventuali norme derogatorie secondo quanto programmato nell'ambito del piano triennale del fabbisogno da sottoporre alla preventiva autorizzazione della COSFEL;

RICHIAMATE la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04.07.2022 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica complessiva dell'Ente per un costo teorico complessivo previsto nell'anno 2023 pari ad €. 940.534,29 (*post rideterminazione*);

RICHIAMATO l'art. 250 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto necessario rideterminare la dotazione organica dell'Ente, quale condizione propedeutica per determinare il piano triennale di fabbisogno del personale e il piano occupazionale annuale, secondo la procedura sancita con le normative richiamate confermando la dotazione determinata, in ultimo, con propria deliberazione n. 135 del 27.12.2022 e approvata dalla COSFEL con decisione n. 27 del 16.03.2023 acquisita agli atti in data 22.03.2023 al prot. n. 5375;

DATO ATTO, quindi, che si rende necessario, in attuazione di quanto previsto dell'art. l'art. 259 comma 6 del TUEL, adottare apposita delibera di per la determinazione della dotazione organica dell'Ente;

DATO ATTO che la dotazione organica così come determinata e completamente coperta, comporta un costo pari ad €. 940.534,29 confermando, pertanto, quanto già previsto e rispetto a quella precedente approvata con Giunta Comunale n. 63 del 04.07.2022 e che detta spesa include anche gli emolumenti arretrati ancora da corrispondere ai dipendenti per le annualità 2021-2022;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) **di determinare**, a conferma di quanto stabilito con propria deliberazione n. 135 del 27.12.2022 la dotazione organica, in applicazione della normativa in materia e per le motivazioni riportate nella premessa, secondo la previsione sotto riportata nei prospetti predisposti secondo la precedente classificazione delle categorie professionali di cui al CCNL 21.05.2018 e secondo la nuova classificazione del nuovo sistema di cui al CCNL 16.11.2022;

Vecchia classificazione CCNL 21.05.2018

Cat.	Posti coperti alla data del 31.12.2022		Posti coperti alla data del 01.01.2023	
	FT	PT	FT	PT
D3	3		3	
D2	2		2	
C	4		4	
B3	1		1	
B	3	4	3	4
A		4		4
TOTALE	13	8	13	8

Nuova classificazione CCNL 16.11.2022

Aree	Posti coperti alla data del 31.12.2022		Posti coperti alla data del 01.01.2023	
	FT	PT	FT	PT
Area dei funzionali ed elevata qualificazione	5		5	
Area degli Istruttori	4		4	
Area degli operatori esperti	4	4	4	4
Area degli operatori		4		4
TOTALE	13	8	13	8

2) **di dare atto** che:

- la dotazione organica come sopra determinata e completamente coperta, comporta un costo pari ad €. 940.534,29 confermando pertanto la spesa rispetto a quella precedente approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 63/2022 con la precisazione che detta spesa include anche gli emolumenti arretrati ancora da corrispondere ai dipendenti per le annualità 2021-2022;
- che il rapporto di equivalenza del numero di posti istituiti a part-time è pari a 5,78;
- sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
- per gli anni 2023-2024-2025, atteso lo stato di dissesto in cui versa questo Ente sarà possibile programmare nuove assunzioni avvalendosi delle speciali norme derogatorie ai limini della spesa del personale nonché mediante l'utilizzo delle risorse per il sostenimento di specifiche spese per il personale e quindi interamente etero-finanziate, sia per rapporti a tempo determinato che indeterminato, evidenziando che eventuali unità di personale aggiuntive dovranno collocarsi extra-dotazione organica in quanto non a carico diretto del bilancio comunale, riservandosi di decidere, in ordine alle stesse, compatibilmente alle esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto della normativa prevista per i Comuni in dissesto finanziario;

3) **di trasmettere** copia del presente atto alla Commissione Centrale per la Finanza e gli Organici degli EE.LL.;

4) **di subordinare** l'efficacia della dotazione organica dell'Ente per come sopra determinata, all'approvazione da parte della sopra richiamata Commissione, giusta previsione del comma 7 dell'art. 259 del D. Lgs. n. 267/2000;

5) **di trasmettere** informativa alle RSU aziendali e alle OO.SS. del contenuto della presente deliberazione;

Successivamente, la Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del decreto legislativo n. 267/2000



Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

avente ad oggetto:

**RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 259 COMMA 6
D.LGS. 267/2000**

PARERE DI CUI ALL'ART. 49 e 147-bis TUEL (D. Lgs. 267/2000)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali, ai sensi degli artt. 49, co 1, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 174/2012 e 147-bis, co 1 del D. Lgs. 267/2000;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 259 COMMA 6
D.LGS. 267/2000**

attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali e Istituzionali
rag. Salvatore Sibio





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

avente ad OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 259 COMMA 6 D. LGS. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del d. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del d. Lgs. 267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- dr. ssa Brunella Tripodi -

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Alfredo Barillari

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Luciano PITTELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/09/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
f.to Rag. Salvatore SIBIO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 22/09/2023 senza reclami ed opposizioni in merito

- perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
f.to Rag. Salvatore SIBIO

E' copia conforme all' originale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Rag. Salvatore SIBIO